

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 17 maggio 1996, n. 574.

(Conferma T.A.R. Basilicata, 15 novembre 1995, n. 599).

La mancanza della dichiarazione antimafia comporta l'immediato, e non sanabile, depennamento del candidato dalla lista.

Omissis. La Sezione ha già ritenuto – con la decisione 3 maggio 1994 n. 410, dalla quale non vi è motivo di discostarsi – che la commissione elettorale mandamentale non è tenuta a riunirsi nuovamente, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (come modificato dall'art. 13, legge 24 aprile 1975, n. 130, dall'art. 2, legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dall'art. 13, legge 21 marzo 1990 n. 53), nel caso in cui l'irregolarità riscontrata nella presentazione della lista sia insanabile.

Nella specie, è da ritenere insanabile la mancata dichiarazione da parte del candidato, all'atto dell'accettazione della candidatura, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui alla legge n. 55 del 1990.

La norma (art. 32, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sostituito "*in parte qua*" dall'art. 2, legge 18 gennaio 1992, n. 16) prevede la presentazione, insieme con la lista, di "una dichiarazione autentica di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1992, n. 55".

Il tenore testuale della disposizione – cui occorre innanzi tutto fare riferimento in sede ermeneutica (art. 12, disp. prel. cod. civ.) – è dunque chiaro nel richiedere la contestualità formale tra dichiarazione di accettazione e dichiarazione che non ostino condizioni all'accettazione medesima. La dichiarazione è incompleta, e non semplicemente irregolare, se non contiene la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge n. 55.

L'omissione è testualmente sanzionata con la eliminazione delle liste dei nomi dei candidati per i quali manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione (art. 33). L'incompletezza della dichiarazione di accettazione determina la nullità della stessa; ed è sicuramente incompleta una dichiarazione priva di un elemento richiesto dalla norma.

D'altra parte, la legge prevede che la Commissione possa procedere all'ammissione di nuovi documenti, ma non consente l'integrazione delle dichiarazioni di accettazione mediante la presentazione *ex novo* delle dichiarazioni che i candidati non si trovano nelle condizioni di cui alla legge n. 55.

Omissis.